



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 157 del 05/07/2023

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34). approvazione.

L'anno duemilaventitre il giorno cinque del mese di luglio alle ore 15:45 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore		X
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Cavarretta Giuseppina Fiorella	Assessore		X
Manuzza Antonino	Assessore	X	
Calamia Luigi	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Gambino.

Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di *capitale* e di quelle maturate a titolo di *rimborso delle spese* per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, *nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446*, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022;

Riscontrato che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.34/2023;

Rilevato che la *ratio* della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

Ritenuto che la definizione agevolata come ridefinita dal predetto articolo 17-bis, ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi, che adottano differenti strumenti di riscossione. Nel caso del Comune di Castelvetro in oltre, detta nuova misura rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitata in maniere particolarmente incisiva negli ultimi anni e che ha portato, in tantissimi casi, a contestare contemporaneamente cinque anni di imposta, spesso per Tari-Tasi-Imu. Sul versante del Comune rappresenta un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti se i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso. Altro beneficio per l'Ente è rappresentato, altresì, dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali;

Tenuto conto che ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, il Comune stabilisce:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il

quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

Considerato che il Comune di Castelvetro si avvale, per la gestione e la cura della riscossione delle entrate tributarie locali, della società Credit Network & Finance s.p.a. di Verona ;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate comunali non riscosse in fase coattiva i cui carichi, oggetto di definizione, periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

Atteso che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2020;

VISTO l'art. 138 del D.L. 34/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

per le motivazioni tutte espresse in narrativa, di proporre al Consiglio Comunale.

Di approvare l'allegato Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi (Allegato A);

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

Di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17bis comma 7 della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Grazia Zizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cinzia Gambino

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 05/07/2023</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>F.to Cinzia Gambino</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Il Messo comunale</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE: VIII DIREZIONE

TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34). approvazione. Proposta per il Consiglio Comunale.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale
il 05/07/2023

con deliberazione n. 157

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

Li 05/07/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Francesca Morici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05/07/2023

IL RESPONSABILE

Dott. Michele Grimaldi
F.to Michele Grimaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole

Data 05/07/2023

IL RESPONSABILE

F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €.

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai fini della Legge n. 190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetro, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2012 e ss.mm.ii., del vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

Premesso che:

- l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di *capitale* e di quelle maturate a titolo di *rimborso delle spese* per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, *nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446*, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022;

Riscontrato che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.34/2023;

Rilevato che la *ratio* della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

Ritenuto che la definizione agevolata come ridefinita dal predetto articolo 17-bis, ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi, che adottano differenti strumenti di riscossione. Nel caso del Comune di Castelvetro inoltre, detta nuova misura rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitata in maniera particolarmente incisiva negli ultimi anni e che ha portato, in tantissimi casi, a contestare contemporaneamente cinque anni di imposta, spesso per Tari-Tasi-Imu. Sul versante del Comune rappresenta un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti se i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso. Altro beneficio per l'Ente è rappresentato, altresì, dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali;

Tenuto conto che ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, il Comune stabilisce:

- e) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- f) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione

agevolata;

g) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

h) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

Considerato che il Comune di Castelvetro si avvale, per la gestione e la cura della riscossione delle entrate tributarie locali, della società Credit Network & Finance s.p.a. di Verona ;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate comunali non riscosse in fase coattiva i cui carichi, oggetto di definizione, periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

Atteso che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2020;

VISTO l'art. 138 del D.L. 34/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Al Consiglio Comunale quale organo competente

Di approvare l'allegato Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi (Allegato A);

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

Di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17 bis comma 7 della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

Dott. Michele Grimaldi

F.to Michele Grimaldi



Comune Di Castelvetro

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED
ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	3
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 6 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4
Articolo 8 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i>	4
Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i>	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022¹ possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2.] Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio².

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune , su istanza del debitore da presentarsi entro il **30 settembre** comunica, nei **successivi quindici giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

¹ ²

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **30 settembre 2023** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 30 novembre 2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30 dicembre 2023

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2023, e 30 gennaio 2024 e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza *mensili*, a decorrere dal 2024;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2,

non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falciato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune (o il concessionario) relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.